



REPUBBLICA ITALIANA

204/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Giuseppina Mignemi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60340** del registro di segreteria, promosso da

TARANTINI Giuliana (c.f. TRNGLN56E71A662F), nata a Bari il 31 maggio 1956 ed ivi residente, alla via Sparano n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Carbonara (c.f. CRBMSM70P30L425N, pec: avv.massimilianocarbonara@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Triggiano (BA), al corso Vittorio Emanuele n. 96, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

**Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Puglia**

Procura Generale della Corte dei conti

avverso

la sentenza n. 507/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,
depositata in data 11 luglio 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 giugno 2024, con l'assistenza del segretario
di udienza Maria Vittoria Zotta, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv.
Fabrizio Bonato, in sostituzione dell'avv. Massimiliano Carbonara per
l'appellante ed il V.P.G. Francesco Vitiello per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 10 novembre 2021, la Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia conveniva in
giudizio Tarantini Giuliana per sentirla condannare, a titolo di dolo, al
risarcimento del danno dell'importo complessivo di euro 203.685,29, oltre
interessi legali e rivalutazione, di cui euro 22.762,71 in favore del Ministero
della Giustizia per interruzione del nesso sinallagmatico di servizio ed euro
180.922,58 in favore della Regione Puglia per il pregiudizio patrimoniale
subito dalla stessa, relativo alle spese legali illecitamente percepite dallo studio
legale Primavera per effetto della costituzione di un'associazione a delinquere
a cui la Tarantini avrebbe partecipato, nel periodo da marzo a dicembre 2018.
L'azione del Requirente contabile traeva origine da un articolo di stampa del
28 gennaio 2021 relativo ad una ipotizzata "truffa all'agricoltura" ai danni

della Regione Puglia e dalla trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari degli atti delle relative indagini penali compendiate nella richiesta di misure cautelari, personali e reali a carico di diversi indagati, accolta dal competente Giudice per le indagini preliminari.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura regionale contestava che lo studio legale Primavera, attraverso molteplici atti di citazione per ogni agricoltore, aveva richiesto il pagamento delle indennità compensative in agricoltura; poi, con ulteriori azioni legali e senza i mandati degli agricoltori, aveva attivato le procedure monitorie per il pagamento degli interessi di mora ed, una volta ottenuto il relativo titolo (sentenza/decreto ingiuntivo), aveva agito in via esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili su somme giacenti presso il Tesoriere regionale, così moltiplicando le azioni giudiziarie intraprese presso differenti Tribunali. Inoltre, nella fase di esazione del credito, il predetto studio legale avrebbe approfittato della formula "*oltre competenze e spese successive*" indicate nelle ordinanze emesse dal Giudice delle esecuzioni mobiliari e del principio del pagamento in prededuzione delle spese legali di esecuzione, inserendo nella liquidazione inoltrata al Tesoriere importi aggiuntivi a quelli realmente spettanti ed estromettendo il creditore dalla possibilità di ottenere anche in parte il credito pignorato.

Nell'ambito di tale complessa vicenda che coinvolgeva diversi soggetti, si colloca la posizione dell'appellante, operatore giudiziario in organico presso l'Ufficio del Giudice di Pace ed applicata presso il Tribunale di Bari, Ufficio esecuzioni civili, a cui sono contestati i reati di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari al fine di favorire i componenti dello studio legale

Primavera, concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed interruzione di pubblico servizio.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, la Tarantini, a partire dal marzo 2018, ricevendo una retribuzione mensile da parte dei legali, era incaricata di monitorare le iscrizioni a ruolo trasmesse telematicamente dall'organizzazione e di apportare, anche con atti contrari ai doveri di ufficio, le correzioni agli atti giudiziari erroneamente pervenuti al Processo civile telematico (PCT) anticipando, in talune circostanze, illegittimamente le date delle udienze relative alle cause intentate dall'organizzazione rispetto agli ordinari tempi di attesa abusando, così, dei propri poteri.

Con sentenza n. 507/2022, depositata in data 11 luglio 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava Tarantini Giuliana al pagamento dell'importo complessivo di euro 154.183,22, di cui euro 3.414,41 in favore del Ministero della Giustizia ed euro 150.768,81 in favore della Regione Puglia, oltre interessi e spese di giudizio.

Avverso la su richiamata sentenza n. 507/2022, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello Tarantini Giuliana dolendosi, con il primo motivo di doglianza, per la nullità della domanda per mancanza di notizia di danno specifica e concreta per aver la Procura contabile avviato un'indagine *"in virtù di un generico e nemmeno dichiarato articolo di stampa"*, in violazione dell'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. n. 78/2009 e della giurisprudenza delle Sezioni Riunite.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del *ne bis in idem* stante la costituzione di parte civile della Regione Puglia finalizzata all'ottenimento non solo dei danni di natura patrimoniale, richiesti anche dalla Procura erariale, ma anche del danno all'immagine dell'ente.

Con il terzo motivo di impugnazione, la parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui si sarebbe limitata ad una acritica riproduzione delle accuse mosse in sede penale, dolendosi anche per illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del materiale probatorio ed erronea valutazione dei fatti.

In particolare, l'appellante deduce l'assoluta estraneità al profitto del reato e di aver svolto presso lo studio legale Primavera solo una mera attività di segreteria, fuori dall'orario di servizio e soltanto nel periodo dal marzo al dicembre 2018, mentre il sodalizio criminale risalirebbe al 1996, risultando così inspiegabile l'assunto del Giudice di *prime cure* secondo cui avrebbe fornito un "*rilevante contributo*" per l'attività del predetto sodalizio.

L'appellante contesta, inoltre, che la sentenza impugnata ha ritenuto fondate le contestazioni in tema di corruzione in atti giudiziari non considerando, tuttavia, che tale reato richiede che l'atto o il comportamento, oggetto di mercimonio, debbano rientrare nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, mentre, nella vicenda all'esame, nessuno degli atti rientrava nelle proprie competenze non rivestendo il ruolo di cancelliere, ma di mera operatrice giudiziaria "*alla quale è inibita qualsivoglia pubblica funzione amministrativa caratterizzata dalla*

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, oltre a qualsivoglia potere autoritativo o certificativo".

Al riguardo, l'appellante insiste che, parimenti, non rientrava nelle proprie competenze sindacare la regolarità fiscale degli atti o disporre l'anticipazione di udienze essendo incaricata solo della ricezione delle buste relative ai depositi telematici, mentre l'accusa di aver corretto gli errori materiali di alcuni fascicoli processuali sarebbe riconducibile solo ad una mera correzione apportata "a penna" nelle procedure esecutive R.G. 1152/18 e 692/18.

Quanto, poi, al contestato ritardato deposito degli atti di intervento che le ordinanze di assegnazione, firmate il 23.10.2018, per le procedure esecutive n. r.g.e. 5104/17, 5097/17 e 596/18 avevano già considerato, esso sarebbe riconducibile esclusivamente a condotte e responsabilità di terzi.

L'appellante evidenzia di aver, invece, ricevuto, nell'arco della sua lunga carriera, numerosi encomi.

Aggiunge, inoltre, la parte appellante che i presunti indizi deriverebbero da intercettazioni avvenute quasi esclusivamente tra soggetti coindagati per i medesimi reati e che, pertanto, avrebbero dovuto essere attentamente interpretate sul piano logico; peraltro, nelle conversazioni con l'avv. Primavera Enrico del 23.10.2018, si opponeva alle richieste di quest'ultimo.

Secondo l'appellante, il Giudice territoriale avrebbe, poi, ritenuto sussistente anche la generica contestazione di divulgazione di informazioni riservate, peraltro acquisibili dalle parti mediante la piattaforma telematica, senza, tuttavia, indicare di quali informazioni si trattasse ed a chi sarebbero state divulgate.

L'appellante eccepisce, inoltre, di non aver mai negato di aver ricevuto un corrispettivo in denaro, ma precisa che tale compenso era limitato alla sua collaborazione di segreteria presso lo studio Primavera.

Con il quarto motivo di gravame, la Tarantini si duole per violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà a seguito della mancata ammissione della prova per testi ed omessa pronuncia sul punto.

Secondo l'appellante, il Giudice territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di prova per testi per "*intrinseca inattendibilità*", elemento che, invece, dovrebbe valutarsi solo *ex post* ed, in ogni caso, non sarebbe spiegabile il motivo per cui siano stati ritenuti inattendibili, oltre ai coindagati, anche altri dipendenti o il Giudice dell'esecuzione non attinti da indagini.

La censurata sentenza, mediante le apparenti motivazioni poste a fondamento della stessa, avrebbe, pertanto, violato, oltre che le disposizioni normative che riguardano la prova e l'ammissibilità di essa, anche il diritto di difesa considerato che l'appellante avrebbe potuto fornire prova contraria in ordine all'asserito danno da disservizio.

Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione e quantificazione del danno per aver il Giudice di primo grado, pur in assenza di contestazioni per danno all'immagine, fatto ricorso a valutazioni in via equitativa, mentre il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere accertato mediante rigorosi canoni.

L'assoluta arbitrarietà nella quantificazione del danno emergerebbe, ancor più, secondo l'appellante, per il pregiudizio patrimoniale subito dall'ente

Regione poiché il Giudice territoriale ha ritenuto condivisibile il parametro pari al 10% dei profitti conseguiti dal sodalizio durante l'arco temporale in cui la Tarantini ha prestato il proprio contributo calcolando il danno patrimoniale in euro 150.768,81, senza realmente accertare nei fatti tale apporto causale.

Parimenti illegittima sarebbe, secondo l'appellante, la quantificazione del danno, in favore del Ministero della Giustizia, in euro 3.414,41, ovvero nella misura del 15% della retribuzione percepita nel periodo contestato.

In conclusione, l'appellante insiste nella richiesta di prova testimoniale come articolata in primo grado e chiede l'integrale accoglimento dell'atto di gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Con memoria depositata in data 14 maggio 2024, si è costituita la Procura generale che ha, preliminarmente, eccepito che la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 elenca proprio la fonte giornalistica tra le *notitiae damni* e che, relativamente alla presunta violazione del principio del *ne bis in idem*, non esiste alcun effetto preclusivo per l'azione della Procura erariale sino a quando la sentenza civile non abbia comportato il recupero dell'intero danno contestato in sede contabile.

Quanto ai motivi di gravame incentrati sul travisamento del materiale probatorio e l'erronea valutazione dei fatti, il Procuratore generale ritiene che la sentenza impugnata, ben lungi dal costituire una acritica riproduzione dei fatti penali, avrebbe, invece, correttamente valorizzato quei fatti ed elementi probatori acquisiti ed acclarati in sede penale (contenuto informatico rinvenuto nei computer sequestrati agli indagati, nonché diverse

intercettazioni ambientali e telefoniche), utilizzandoli come prove *ex art.* 95 c.g.c. nel processo contabile, dopo averli analiticamente valutati.

Aggiunge il Procuratore generale che, ai fini della responsabilità contabile, l'eventuale profitto aggrava la condotta ma non è dirimente, così come non lo è il possesso o meno della qualifica di pubblico ufficiale, essendo sufficiente la sussistenza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e, nella vicenda in esame, emergerebbe la condotta illecita dell'appellante che percepiva un compenso fisso dallo studio legale in contrasto con il dovere di fedeltà emergendo anche l'ammissione, seppure ipotetica, della correzione non consentita di errori materiali su atti giudiziari.

Inoltre, secondo il Procuratore generale, il Giudice di primo grado correttamente avrebbe escluso la prova per testi, reiterata in appello dalla Tarantini, per mancanza di terzietà per i soggetti indagati nella medesima indagine penale e per inutilità per gli altri soggetti essendo la loro testimonianza diretta solo a descrivere la condotta lavorativa dell'appellante da un punto vista eminentemente formale. Peraltro, tale istanza di ammissione di prova testimoniale non risulterebbe né decisiva, né determinante ai fini della decisione della causa.

Parimenti, priva di ogni fondamento è reputata dalla Procura generale la censura relativa all'erronea qualificazione e quantificazione del danno avendo la Sezione territoriale fatto buon governo del principio della personalità della responsabilità erariale *ex art.* 1 della L. n. 20/1994, ulteriormente restringendo la percentuale di danno individuata e richiesta dal Requirente di primo grado.

In conclusione, la Procura generale chiede il rigetto del gravame.

All'udienza di discussione della causa del 7 giugno 2024, la parte appellante ed il rappresentante della Procura generale hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L'odierna appellante lamenta, con il primo motivo di gravame, la nullità della citazione per mancanza di notizia di danno specifica e concreta per aver la Procura contabile avviato un'indagine *"in virtù di un generico e nemmeno dichiarato articolo di stampa"*.

Il motivo di doglianza si appalesa infondato e non merita accoglimento.

Dalla domanda introduttiva del giudizio emerge chiaramente che il Requirente contabile apriva, in data 2 febbraio 2021, un fascicolo istruttorio sulla scorta di un articolo di stampa del 28 gennaio 2021 relativo ad una presunta *"truffa all'agricoltura"* e che, a distanza di circa un mese, in data 1° marzo 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari trasmetteva la richiesta di misure cautelari, personali e reali emessa, ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p., a carico di diversi indagati, accolta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame.

L'art. 51, comma primo, del codice di giustizia contabile prevede che: *"il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge"*.

Il successivo comma precisa che la notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, al riguardo, chiarito che: *“il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni”* (SSRR in sede giurisdizionale, sent. n. 12/QM/2011).

Ad avviso del Collegio, nella vicenda all'odierno esame, sussistevano i presupposti per l'apertura del fascicolo istruttorio considerato che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante secondo cui non sarebbe stato possibile evincere la testata giornalistica e la sua intrinseca attendibilità, risulta, agli atti dell'odierno giudizio, un articolo del quotidiano *“Gazzetta del mezzogiorno.it”* che riportava la notizia della presunta truffa, ai danni della Regione Puglia, per il notevole importo di circa 28,2 milioni di euro descrivendo le condotte asseritamente poste in essere anche mediante espresso richiamo alle molteplici fattispecie delittuose ipotizzate.

Tale articolo, che recava informazioni ben circostanziate ed individuate nei tratti essenziali, già delineava compiutamente un'ipotesi di illecito erariale che onerava il competente Procuratore regionale all'apertura del fascicolo

istruttorio, nel rispetto dell'indirizzo nomofilattico reso dalla su richiamata sentenza delle Sezioni Riunite.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che costituisce un valido presupposto per il legittimo avvio dell'indagine la pubblicazione di notizie di cronaca, assumendo rilievo non già la forma o il mezzo o la fonte di provenienza (che possono essere di varia natura), bensì il contenuto della notizia (Sez. I App., sent. n. 62/2020).

Deve, peraltro, aggiungersi che, nella fattispecie in esame, a distanza di circa un mese, confluivano, nel medesimo fascicolo istruttorio, gli esiti delle articolate indagini penali, compendiate nella richiesta di misure cautelari trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, anch'essi ampiamente idonei a configurare una *notitia damni* specifica e concreta.

Parimenti infondato si appalesa anche il secondo motivo di doglianza con il quale la parte appellante deduce l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del *ne bis in idem* per essersi la Regione Puglia costituita parte civile nel pendente procedimento penale con una "*richiesta onnicomprensiva di tutti i danni*" compreso il danno all'immagine, mentre il Procuratore regionale ha agito esclusivamente per danni di natura patrimoniale.

Reputa, al riguardo, il Collegio che correttamente il Giudice di *prime cure* ha richiamato il principio dell'assoluta autonomia ed indipendenza della cognizione del Giudice contabile, in conformità al consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui: "*la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei*

loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione, da far valere davanti alla Corte dei Conti senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (Corte Cass., S.U. ord. n. 32140/2022, n. 7457/2020, sent. n. 31107/2017).

Occorre, peraltro, evidenziare che il diritto di natura risarcitoria che il Pubblico ministero contabile attiva con l'esercizio dell'azione di responsabilità, pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile, né del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l'amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso (Sez. I App., sent. n. 253/2020).

Ed infatti, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, la finalità sottesa al giudizio di responsabilità, ovvero la reintegrazione del pubblico patrimonio, fonda il potere del Procuratore generale di agire d'ufficio al di fuori ed anche contro le determinazioni dell'amministrazione (Corte Cost., sentenze n. 104/1989 e n. 1/2007).

Tale potere di azione del pubblico ministero contabile a carattere necessario, non può mai essere condizionato, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Corte Cass., S. U., n. 16722/2020, n. 26659/2014 e n. 4883/2019), attesa la sua autonomia e la possibilità che l'azione di responsabilità sia proposta anche se l'amministrazione abbia adottato provvedimenti in ipotesi favorevoli all'agente che si assuma avere cagionato un danno all'erario (Corte Cass., S. U., ord. n. 25495/2009).

Né la violazione del principio del *ne bis in idem* può trarsi dalla circostanza che la richiesta risarcitoria avanzata dall'amministrazione danneggiata, in sede di costituzione di parte civile, presenti aspetti più ampi di quella azionata dal Procuratore regionale contemplando non solo il danno patrimoniale, ma anche il danno all'immagine.

Deve, peraltro, rammentarsi che il Requirente contabile non avrebbe potuto contestualmente agire per danno all'immagine in assenza della condizione di procedibilità costituita, secondo il dettato dell'art. 17, comma 30 *ter*, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 e dell'art. 51, comma 7, c.g.c., dalla sentenza irrevocabile di condanna.

Con il terzo ed articolato motivo di impugnazione, l'appellante contesta un generale "*appiattimento argomentativo*" della sentenza gravata sulle accuse mosse in sede penale deducendo, in particolare, che il contenuto delle intercettazioni avrebbe dovuto essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio.

L'appellante reputa, poi, "*assolutamente legittime*" le condotte tenute in quanto estranea all'organizzazione ed al conseguimento del profitto del reato.

Anche tale motivo di gravame non appare meritevole di accoglimento.

Rileva, innanzitutto, il Collegio che l'Organo giudicante può porre alla base del proprio convincimento le prove e gli elementi acquisiti anche al di fuori del processo contabile e che, nella fattispecie all'odierno esame, la Sezione territoriale, con articolato ragionamento logico immune da censure, nel richiamare l'articolata ed ampia ordinanza cautelare n. 54/2020 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, si è condivisibilmente

soffermata sul rilevante contributo offerto dall'appellante al sodalizio associativo mediante l'analitico richiamo alle molteplici conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate tra gli avvocati dello studio legale Primavera e tra queste, si reputa sufficiente fare richiamo alla telefonata n. 126 del 16.07.2018, ore 9.16 e che evidenzia l'apporto reso dall'appellante, oppure al dialogo tra il *dominus* dello studio e la sua collaboratrice (telefonata n.1621 del 29.08.2018) dal quale emerge, tra l'altro, l'erogazione dell'importo mensile di euro mille in favore dell'appellante ed alle ulteriori chiamate tra l'avvocato Primavera Michele e l'appellante (telefonate n. 1956 del 06.09.2018, ore 08:17 e conversazioni n. 866 e 870, telefonata n. 27, del 21.09.2018) da cui si trae conferma dell'aiuto prestato nel deposito degli atti per correggere gli errori commessi dai legali del predetto studio Primavera e della circostanza che si trattava di un sistema consolidato, tant'è che un'altra dipendente della Cancelleria osservava che oramai stava diventando un'abitudine e che la stessa Tarantini (telefonata n. 2121, del 08.09.2018 ore 14:11) dichiarava di aver "*perso due giornate intere*" per agevolare l'attività dello studio Primavera, trascurando l'attività di servizio ove vi era "*tanto da scaricare*".

Dalla conversazione tenuta dall'appellante con l'avv. Michele Primavera (telefonata n. 606 del 30.07.2018, ore 18:01), emergeva, poi, il suo intervento per l'anticipazione delle udienze del mese di dicembre 2018 evidenziandosi una sorta di "*corsia preferenziale*" riservata ai fascicoli del già menzionato studio Primavera.

Rammenta il Collegio che il legislatore ha previsto un regime di circolazione

degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (Sez. App. Sicilia, sent. n. 101/2022, Sez. I App., sent. n. 225/2019 e n. 117/2017).

Il convincimento del Giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi pure sulla base degli elementi derivati dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.

Deve, quindi, escludersi, nel caso di specie, la sussistenza dei lamentati vizi di erronea valutazione dei fatti e di travisamento del materiale probatorio avendo il Giudice di *prime cure* fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia mediante un'attenta e motivata analisi dell'intera documentazione acquisita agli atti del giudizio e delle molteplici intercettazioni telefoniche ed ambientali procedendo ad un esame globale ed unitario del quadro indiziario posto che, come chiarito dalla giurisprudenza contabile di appello, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e, di più, si integra con gli altri, *“talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova del fatto”* (Sez. III App., sent. n. 357/2023).

Ed è proprio nell'ambito di tale esame complessivo del quadro probatorio che, con condivisibile ragionamento, il Giudice di primo grado non ha posto rilievo all'episodico rifiuto opposto dalla Tarantini (conversazioni telefoniche n. 1490 del 23.10.2018 e n. 1991.2 del 23.10.2018) di depositare in vista dell'imminente udienza un atto di intervento trasmesso solo in forma cartacea.

Occorre, inoltre, porre in rilievo che il Giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso (Sez. I App., sent. n. 141/2019) e che la responsabilità amministrativa si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (Corte EDU, sent. del 13.05.2014, *Rigolio*), sussistendo un'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato *ex art. 27, Cost.*) ed un'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse.

Ed infatti, secondo l'insegnamento dell'Organo di nomofilachia, *"durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spessissimo possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall'operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è – come detto - la regola probatoria. Nel processo penale, vige la regola della prova "oltre il ragionevole*

dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto" (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 28/QM/2015).

Correttamente, pertanto, il Giudice di *prime cure* ha affermato che la Tarantini ha offerto il proprio *"determinante contributo"* per il funzionamento ed il buon esito del sistema ideato dallo studio Primavera, non assumendo rilievo la durata dell'arco temporale entro cui risulta verificatasi la fattispecie incriminatrice, come eccepito dall'appellante, trattandosi di elemento che non consente di attenuare la valenza della condotta assunta, ma che può essere adeguatamente valutato solo in sede di quantificazione del danno, come, peraltro, avvenuto.

Occorre, pertanto, ad avviso del Collegio, porre attenzione alla consapevole condotta posta in essere dalla Tarantini e finalizzata a coadiuvare l'attività illecita dello studio Primavera anche distraendo risorse lavorative a beneficio del sodalizio criminale, risultando inserita, a pieno titolo, nell'organizzazione criminosa per essere *"l'unica in grado, all'interno della compagine de qua, di accertare la correttezza formale delle pratiche da depositare nei vari uffici giudiziari"*, come efficacemente rilevato dal Giudice territoriale.

Irrilevanti appaiono, quindi, al Collegio le contestazioni, pure mosse dall'appellante, secondo cui non ricopriva il ruolo di cancelliere, ma di mero operatore giudiziario dovendosi, invece, considerare, ai fini dell'integrarsi della responsabilità erariale, l'indubbia qualifica di dipendente pubblico, la conseguente sussistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione e la

condotta volontariamente tenuta in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento degli uffici, così come analiticamente descritta dal Giudice di primo grado.

Secondo il Collegio, emerge chiaramente, nella fattispecie all'odierno esame, la dolosa violazione dei doveri d'ufficio, primi tra tutti i doveri di fedeltà, lealtà, legalità ed efficienza per aver, durante l'orario di servizio, prestato la propria opera in favore dello studio Primavera.

Infatti, secondo i principi sanciti dalla Carta Costituzionale agli articoli 54, 97 e 98, il pubblico dipendente è tenuto ad osservare specifici obblighi di fedeltà e diligenza nello svolgimento del proprio lavoro.

Né potrebbe assumere carattere esimente la circostanza, ammessa dall'appellante, di aver lavorato, fuori dall'orario di ufficio, alle dipendenze dello studio legale Primavera quale segretaria ravvisandosi, da tale condotta, un ulteriore elemento comprovante la responsabilità erariale sussistendo un'evidente fattispecie di assoluta incompatibilità con l'attività di servizio svolta, trattandosi di attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato, vietata dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e non autorizzabile *ex art.* 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 per evidente violazione del dovere di esclusività della prestazione a favore del datore pubblico sancito dall'art. 98 della Costituzione secondo cui *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*.

Tale acclarata violazione del principio di esclusività, confermata dalla percezione dell'importo mensile di euro mille, rileva, ad avviso del Collegio, il palese conflitto d'interessi con l'attività lavorativa prestata per il Ministero della Giustizia, tanto da consentire, come sottolineato dal Giudice di *prime*

cure, "ai componenti del sodalizio di trattenersi e di operare nel suo ufficio e a suo stretto contatto, anche fisico, per emendare gli errori rilevati nelle varie pratiche", con conseguente dispersione della riserva delle energie lavorative che il dipendente pubblico deve preservare ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione d'appartenenza.

Reputa, in ogni caso, il Collegio che, in disparte l'effettivo integrarsi dei reati contestati all'appellante esulando dal presente giudizio le doglianze sollevate in merito alla configurazione delle fattispecie incriminatrici contestate, vengono in rilievo molteplici elementi che appaiono idonei a definire i confini della responsabilità erariale per la dolosa condotta dell'appellante certamente consapevole della violazione dei propri doveri di servizio per effetto dell'apporto arrecato al sodalizio partecipando anche alle riunioni operative indette dall'organizzazione e mettendo a disposizione la propria specifica professionalità, tant'è che, dalle intercettazioni ambientali ed telefoniche agli atti del giudizio, emerge anche la consapevolezza dei rischi a cui andava incontro.

Ad avviso del Collegio, il pregiudizio patrimoniale determinato dall'aver l'appellante sottratto il proprio tempo lavorativo e le proprie energie professionali all'attività istituzionale dell'ufficio, a vantaggio dello studio legale Primavera, deve inquadrarsi nell'alveo del c.d. danno da disservizio, come correttamente affermato dal Giudice di *prime cure*.

Tale condotta, di indubbia natura dolosa, appare al Collegio particolarmente grave anche alla luce della su richiamata ordinanza cautelare che configura, a carico dei componenti del predetto studio legale, la costituzione di

un'associazione a delinquere volta alla reiterata commissione di *“ un numero indefinito di reati di falso, truffa ai danni dello Stato, truffa ai danni della Regione Puglia e/o peculato per induzione in errore di pubblico ufficiale (48-314 cp), interruzione di pubblico servizio, corruzione in atti giudiziari, riciclaggio e autoriciclaggio - allo scopo di appropriarsi di ingenti somme di danaro pubblico per almeno € 22.309.917,35”*.

Il danno patrimoniale da disservizio costituisce, come noto, una fattispecie di elaborazione giurisprudenziale idonea a ricomprendere una serie di danni-conseguenza, che si pongono, tuttavia, in stretta correlazione con le condotte illecite poste in essere, tenendo in debita considerazione che, nel caso di condotte dolose, il debitore risponde anche dei danni non immediatamente prevedibili (Sez. I App., n. 9/2023, n. 378/2023 e n. 476/2023).

Tale fattispecie di danno consiste, quindi, nell'effetto dannoso causato all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia compromesso l'efficacia o l'efficienza di tale azione (Sez. I App., sent. n. 336/2022, n. 402/2022).

Nella vicenda all'odierno esame, emerge chiaramente, secondo il Collegio, il *vulnus* al buon andamento dell'azione amministrativa per sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento così pienamente delineandosi la responsabilità contabile per danno da disservizio.

Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante lamenta la violazione di legge e del diritto di difesa, nonché il difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà per la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta su cui, peraltro, la Sezione avrebbe parzialmente omesso di pronunciarsi.

Il motivo di doglianza appare al Collegio destituito di fondamento considerato che la Sezione di primo grado ha analiticamente valutato la richiesta di prova testimoniale reputando irrilevante l'analisi delle testimonianze richieste dall'appellante, sia di quelle relative a soggetti coindagati nel procedimento penale, attesa la loro intrinseca inattendibilità, sia dei dipendenti della cancelleria e del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari precisando che, nella vicenda all'odierno esame, non assumeva rilievo il ruolo formale discendente dalla qualifica e funzione che la convenuta svolgeva, ma quello in concreto esercitato.

Al riguardo, deve rammentarsi che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere dedotto in sede di impugnazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "*ratio decidendi*" risulti priva di fondamento (Corte Cass. ord. n. 16214/2019).

Reputa, al riguardo, il Collegio che alcuna omessa pronuncia appare profilarsi nella decisione impugnata che risulta, peraltro, fondata su copiose acquisizioni di natura documentale (come le trascrizioni di intercettazioni

telefoniche ed ambientali), così da rendere influente l'assunzione della prova testimoniale richiesta che non potrebbe, allo stato, invalidare il complessivo quadro probatorio che ha condotto al convincimento del Giudice territoriale. Passando all'esame del quinto motivo di gravame incentrato sull'asserita errata quantificazione del danno, osserva il Collegio che inconferenti si rilevano le censure dell'appellante in merito alla quantificazione in via equitativa che, contrariamente a quanto eccepito, non attiene solo alla categoria del danno all'immagine per il quale, peraltro, la novella apportata dalla legge n. 190/2012 ha fissato il criterio presuntivo del doppio della somma o dell'utilità conseguita.

In particolare, relativamente al danno patrimoniale da disservizio subito dal Ministero della Giustizia, il Collegio reputa immune da censure il percorso motivazionale seguito dal Giudice di *prime cure* che ha adeguatamente provveduto alla quantificazione del danno, in via equitativa, nella misura del 15% della retribuzione percepita nel periodo marzo-dicembre 2018, riducendo le pretese dell'attore pubblico comprendenti l'intero trattamento retributivo percepito nel periodo marzo-dicembre 2018, non risultando comprovato agli atti che la Tarantini dedicasse l'intero orario di servizio per coadiuvare lo studio legale Primavera.

Parimenti, ragionevole appare al Collegio, il criterio di quantificazione del danno patito dalla Regione Puglia per effetto del contributo offerto dall'appellante al sodalizio organizzato dallo studio Primavera avendo il Giudice territoriale, con ragionamento logico non censurabile, provveduto, come già su accennato, ad una riduzione rispetto alla richiesta della Procura

in considerazione del minore periodo (marzo-dicembre 2018) in cui è stato accertato il coinvolgimento della Tarantini per i fatti di causa, procedendo alla diminuzione di un sesto dell'importo del profitto di euro 1.809.225,73 calcolato dalla consulenza tecnica resa in sede penale ed applicando, ottenuto il dato di euro 1.507.688,11, il parametro del 10%, così pervenendo a calcolare il danno patrimoniale in euro 150.768,81.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'appello proposto da Tarantini Giuliana, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60340** del ruolo generale, rigetta l'appello proposto da **TARANTINI Giuliana**, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 144,00 (Centoquarantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

PER IL DIRIGENTE

F.to Maria Vittoria Zotta